

Causa C-405/95

**Bioforce GmbH
contro
Oberfinanzdirektion München**

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera)

«Tariffa doganale comune — Voce 3004 — Echinacea — Medicamento»

Conclusioni dell'avvocato generale A. La Pergola, presentate il 6 marzo 1997 ... I - 2583

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 maggio 1997 I - 2590

Massime della sentenza

Tariffa doganale comune — Voci doganali — Gocce a base di estratto di echinacea purpurea — Prodotto per uso terapeutico e profilattico — Classificazione sotto la voce 3004 della nomenclatura combinata

La Tariffa doganale comune dev'essere interpretata nel senso che le gocce a base di estratto di echinacea purpurea devono essere classificate sotto la voce 3004. Infatti, la descrizione delle proprietà curative o profi-

lattiche di questo prodotto nonché le sue modalità di confezionamento, di somministrazione e di smercio sono di per sé tali da qualificarlo come un prodotto in possesso delle proprietà tipiche di un medicamento.

Per di più, negli Stati membri in cui è smerciato, il prodotto è autorizzato ad essere immesso sul mercato quale medicamento o, quantomeno, è stato oggetto di una domanda volta ad ottenere un'autorizzazione del

genere. Peraltro, l'alcole contenuto nel prodotto di cui trattasi, per quanto presente in grado rilevante, non lo denatura, in quanto svolge le funzioni di additivo, conservante ed eccipiente.